

Pubblicato il 10/05/2021

**N. 03100/2021 REG.PROV.COLL.**

**N. 02249/2016 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2249 del 2016, proposto da

Luigi Manno, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Sequino, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cervantes, 55/5;

**contro**

Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console n.3;

**per l'annullamento**

del provvedimento prot. n. 10525/2016 con cui si rigettano le istanze di condono edilizio presentate in data 27/12/2004 prot. n. 49081 e 49087

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2021 celebrata da remoto la dott.ssa Antonella Lariccia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Con ricorso notificato in data 19.04.2016 il ricorrente invoca l'annullamento degli atti in epigrafe lamentando:

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 2 COMMA 2, DEL D.P.R. N°380/2001, VIOLAZIONE DELL'ART 1, COMMA 1, L.REG. N° 19/2001, VIOLAZIONE ART.7 L.REG. N° 10/2004;

- ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI E CONSEGUENTE TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' SVIAMENTO DI POTERE, ARBITRARIETA' MANIFESTA;

- VIOLAZIONE ART. 10 BIS L. 241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO;

- VIOLAZIONE ART 35 L.47/85 - CONTRADDITTORIETA' CON PRECEDENTI MANIFESTAZIONI DELLA P.A.

Espone il ricorrente di essere proprietario di un fabbricato sito in Giugliano in Campania alla Via Vicinale Masseria Vecchia,172, composto da due unità immobiliari del tipo a schiera su tre livelli di cui un seminterrato, piano terra e primo piano, nonché cappotto termico (sottotetto non abitabile), riportate nel catasto urbano di detto comune al foglio di mappa 81, p.lla 1067 (ex 705), sub.2 e 3 in relazione alle quali risultano presentate domande di condono edilizio ex art 32 del d.l. n°269/2003, convertito nella l. 326/2003 (prot. n°49081 e 49087 del 27.12.2004); senonchè, il Comune di Giugliano in Campania, dopo avere avviato con nota del 23.04.2014 prot.n° 2757 il procedimento finalizzato al diniego delle predette istanze di sanatoria, con il provvedimento impugnato ha disposto il diniego definitivo di tali istanze per ritenuta contrarietà delle stesse all'art.5 L. Regionale 10/04 che prevede l'obbligo di corredare la domanda di sanatoria dei documenti comprovanti la ultimazione delle opere abusive entro il 31.03.2003.

Si è costituito in giudizio il Comune di Giugliano in Campania invocando il rigetto del ricorso e, all'udienza pubblica del 04.05.2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Invero, è noto come, secondo condivisibile giurisprudenza, *“costituisce principio consolidato che l'onere di provare la data di realizzazione dell'immobile abusivo spetta a colui che ha commesso l'abuso e che solo la deduzione, da parte di quest'ultimo, di concreti elementi - i quali non possono limitarsi a sole allegazioni documentali a sostegno delle proprie affermazioni - trasferisce il suddetto onere di prova contraria in capo all'amministrazione. Solo l'interessato infatti può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto”* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4.10.2019, n. 6720); in particolare, secondo quanto affermato dalla condivisibile giurisprudenza formatasi proprio in tema di datazione delle opere entro la data di scadenza del condono edilizio, *“la dichiarazione sostitutiva di notorietà dell'intervenuta ultimazione delle opere entro la data di scadenza non ha alcuna valenza privilegiata. Ai fini della condonabilità delle opere abusive la stessa rappresenta solo un principio di prova potenzialmente idoneo e sufficiente a dimostrare la data di ultimazione delle opere. Detta dichiarazione sostitutiva non preclude all'Amministrazione, in sede di esame della stessa, la possibilità di raccogliere nel corso del procedimento elementi a contrario e pervenire a risultanze diverse, senza che ciò faccia ricadere su quest'ultima l'onere di fornire la prova dell'ultimazione dei lavori in data successiva a*

*quella dichiarata dall'interessato. La prova sulla realizzazione delle opere abusive entro la data fissata grava sul richiedente la sanatoria, che può avvalersi - se non vi è contestazione - della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ma a fronte di elementi di prova a disposizione dell'Amministrazione che attestino il contrario, il responsabile dell'abuso è gravato dall'onere di provare, attraverso elementi certi, quali fotografie aeree, fatture, sopralluoghi e così via, l'effettiva realizzazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per poter usufruire del beneficio, non potendo limitarsi a contestare i dati in possesso dell'Amministrazione senza fornire alcun elemento di prova a corredo della propria tesi, in quanto l'Amministrazione, in assenza di elementi di prova contrari, non può che respingere la domanda di sanatoria. " (T.a.r. Lazio Roma sez. II, 06 dicembre 2010, n. 35404).*

Tanto premesso, osserva il Collegio che, nella fattispecie che occupa, al fine di superare la contestazione dell'Amministrazione in ordine al mancato completamento delle opere entro il termine di legge - basate sul rilievo che dalle aerofotogrammetrie a disposizione del Comune resistente, emergeva che le opere risultavano incomplete alla data del 06.11.2003, in quanto realizzate al rustico e non tompagnate - il ricorrente ha depositato agli atti del giudizio una perizia a firma del titolare della società incaricata all'epoca di eseguire le aerofotogrammetrie proprio per conto del Comune di Giugliano in Campania, in cui si sostiene che le opere in discorso sarebbero state in realtà anche tompagnate al 06.11.2003, senza però fornire materiale fotografico chiaro ed idoneo a dimostrare univocamente la correttezza di tali conclusioni.

Orbene, posto che nella fattispecie che occupa il ricorrente non ha provato che al 31.03.2003 le opere di cui alle richieste di condono risultassero ultimate, emergendo invece dagli atti del giudizio che le stesse, addirittura in data successiva alla scadenza del suddetto termine, erano realizzate al grezzo e prive di tompagnature, il Collegio ritiene che legittimamente l'Amministrazione Comunale resistente abbia rigettato le istanze a suo tempo presentate dal ricorrente. Conclusivamente, lo spiegato ricorso va rigettato. mentre sussistono gravi ed eccezionali motivi, in considerazione della complessità in fatto e di taluni aspetti di novità dell'oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2021 celebrata da remoto con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Antonella Lariccia, Primo Referendario, Estensore

Germana Lo Sapio, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Antonella Lariccia**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Corciulo**

IL SEGRETARIO

[/Fonte]

rif

